

# **GOVERNARE LA TRANSIZIONE: DINAMICHE ISTITUZIONALI ED ESITI LEGISLATIVI PER UN APPROCCIO COMPARATO ALLA STORIA DEL DIRITTO IN ETÀ MODERNA<sup>1</sup>**

**Loris De Nardi**  
**Pontificia Universidad Católica**  
**de Valparaíso (Chile)**

**Rocco Giurato**  
**Università della Calabria (Italia)**

## **1.- Introduzione**

Nella storia giuridica e politico-istituzionale i momenti di transizione rappresentano un campo d'indagine privilegiato. Specialmente nei tempi brevi, le transizioni offrono infatti all'interprete una prospettiva assai vantaggiosa per cogliere le interazioni tra gli assetti precedenti, gli sviluppi intermedi e gli esiti teorico-pratici, che insieme costituiscono il 'prima' e il 'dopo'. Questa constatazione di

---

<sup>1</sup> L'introduzione e il paragrafo "*La "Gloriosa Rivoluzione" e il suo esito legislativo (1688-1689)*" sono stati scritti da Rocco Giurato. La redazione del paragrafo "*Vittorio Amedeo II di Savoia, re in Sicilia (1714-1721)*" e delle conclusioni è invece di Loris De Nardi.

carattere generale risulta ancor più evidente se si adotta un approccio che consenta di mettere a confronto i nuovi assetti costituzionali e le soluzioni normative, le quali a loro volta scaturiscono dai valori, dagli atteggiamenti e dalle concezioni di chi detiene il potere di fare le leggi in quel preciso momento storico. In questo modo, la storia del diritto supera gli steccati imposti non solo dalla pur necessaria e legittima specializzazione professionale, bensì dall'esigenza di difendere a qualsiasi costo lo "specifico" giuridico e incontra la storia delle istituzioni, beneficiando quindi dei metodi e degli strumenti di ricerca delle discipline che si orientano allo studio dei fenomeni sociopolitici.

Fatta questa premessa, che espone liminarmente gli assunti metodologici sui quali si basa questo contributo, possiamo cercare ora di rispondere a tre quesiti basilari, utili per inquadrare a livello teorico il fenomeno storico della transizione: che cos'è il momento di transizione? come e quando si determina? e, infine, come si risolve?

Nella storia politico-istituzionale, il momento di transizione corrisponde a un mutamento costituzionale, il quale necessariamente genera una nuova configurazione dei poteri pubblici nonché del sostrato ideologico-culturale dominante nella società. Proprio come nel corpo e nella psiche dell'essere umano qualsiasi passaggio da una condizione precedente a una successiva può comportare inizialmente squilibri e disarmonie, così nelle società il percorso che conduce al ripristino della stabilità politica si articola in determinate fasi o passaggi obbligati. L'instaurazione del nuovo ordinamento politico-istituzionale è il primo passo verso il ristabilimento dell'equilibrio, dopodiché segue la fase di assestamento, nella quale le nuove regole e i nuovi valori iniziano a circolare nella società e si decantano nelle menti degli individui incominciando a orientare i comportamenti sociali. Si ha infine il consolidamento del nuovo assetto costituzionale, all'interno del quale una volta ottenuto il sostegno del popolo il governo acquisisce la legittimità e può aspirare alla continuità.

A livello pratico, il momento di transizione si determina a causa di un cambiamento nei rapporti di forza tra gli attori politici. Fenomeni interni quali ad esempio una rivoluzione, la caduta di un regime, un cambio di dinastia, oppure esterni come l'invasione da parte di una potenza straniera e altre situazioni analoghe, rappresentano le occasioni tipiche alle quali seguono le suddette fasi che portano all'equilibrio politico-istituzionale.

La transizione termina e si risolve propriamente con l'affermazione definitiva di un nuovo assetto politico-istituzionale. Durante l'Età moderna, il consolidamento del nuovo assetto veniva seguito oppure accompagnato sul piano normativo da uno o più provvedimenti legislativi di rilievo<sup>2</sup>. Ecco che in tal modo il potere *de facto* diveniva *de jure* e il nuovo governo incominciava a esercitare legittimamente il monopolio della forza. Da quel punto in avanti, il momento di transizione acquista rilievo e diviene oggetto di studio anche per gli storici del diritto.

Entrambi i casi di cui ci occuperemo in questo lavoro possono identificarsi come momenti eccezionali di crisi politico-istituzionale. Come si vedrà, entrambi i momenti di transizione furono governati mediante l'emanazione di specifiche leggi, adatte a risolvere il momento eccezionale attuando un trasferimento delle prerogative politiche e istituzionali da un attore a un altro. Proprio gli atti legislativi emanati dal Parlamento in Inghilterra e dalla Corona in Sicilia saranno il nostro oggetto principale di studio, in chiave interdisciplinare e comparata. Questo contributo mira perciò a raggiungere due obiettivi principali: in primo luogo, sottolineare l'importanza della storia del diritto al fine di comprendere questo tipo di eventi, che sono cruciali per spiegare fenomeni storici di una durata più ampia; secondariamente,

---

<sup>2</sup> Dal tardo diciottesimo secolo in poi, a partire dalle grandi Rivoluzioni occidentali, l'americana e la francese, i provvedimenti che normalmente scaturiscono dal consolidamento dei nuovi assetti politico-istituzionali sono, com'è noto, le costituzioni scritte.

riaffermare l'importanza dell'approccio comparativo e interdisciplinare negli studi storico-giuridici.

Appare evidente a questo punto che tali momenti offrono grandi opportunità, soprattutto grazie all'approccio interdisciplinare che coniuga la storia giuridica con la storia delle istituzioni politiche. Un'indagine del contesto storico condotta in tal modo consente di dar vita a un metodo innovativo, quindi basato non solo sullo studio delle fonti, che s'ispira alla necessità di scoprire volta per volta *le radici non giuridiche dei provvedimenti legislativi*. Questo metodo si propone così d'individuare la relazione che intercorre tra il livello "alto" dei sistemi giuridici, cioè quello dei testi e delle forme, e il livello "basso", cioè quello della struttura socio-istituzionale. Il *focus* dell'indagine storiografica si allarga perciò sino a richiedere all'interprete «lo sforzo d'individuare [...] l'origine degli interessi e delle mentalità che nel campo del diritto [...] modellano, sorreggono e legittimano il modo di essere reale delle istituzioni e degli istituti, ossia il loro modo di funzionare»<sup>3</sup>. I risultati portano quindi alla luce le implicazioni socio-politiche delle norme prodotte dal potere legislativo al termine dei momenti di transizione.

## **2.- La "Gloriosa Rivoluzione" e il suo esito legislativo (1688-1689)**

La Rivoluzione del 1688-'89, "glorificata" prima dai contemporanei e poi dalla storiografia *Whig*, rappresenta un momento cruciale di transizione nella storia costituzionale inglese<sup>4</sup>. Numerosi

---

<sup>3</sup> AJELLO R., *L'esperienza critica del diritto*, Napoli, 1999, p. 6.

<sup>4</sup> La "Gloriosa Rivoluzione" fu definita così da John Hampden (1653-1696), deputato *Whig* radicale al *Convention Parliament*, o nel novembre del 1689 dinanzi a un comitato dei *Lords*, benché il resoconto ufficiale riporti le parole «most happy Revolution» (*Journals of the House of Lords*, London, 1767-2013, vol. XIV, p. 379), oppure in precedenza, come riferisce in modo

sono gli eventi rivoluzionari e fin troppo complessi per esporli tutti qui, ancorché sommariamente<sup>5</sup>. In questo contributo mi limiterò quindi a descrivere in sintesi le diverse fasi del mutamento costituzionale per poi concentrarmi sull'esito legislativo della crisi politico-istituzionale, ovvero l'emanazione del *Bill of Rights*<sup>6</sup>, in modo da presentare un'analisi del testo normativo coerente con l'approccio metodologico delineato in precedenza.

---

inequivocabile un'altra fonte: FOXCROFT C. H. (ed.), *The Life and Letters of Sir George Savile*, London, 1898, vol. II, p. 95. L'aggettivo "gloriosa" aveva iniziato a circolare già prima della Rivoluzione stessa; come scrisse il principe George Frederik van Waldeck-Eisenberg (1620-1692), uno dei comandanti militari olandesi, allo statista Constantijn Huygens jr. (1628-1697) il 21 ottobre 1688, «nous allions à une grande et glorieuse entreprise»: cit. in DEKKER R., *Family, Culture and Society in the Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange*, Leiden-Boston, 2013, p. 35. In Olanda fu invece definita pressoché immediatamente «Glorieuse overtocht» la traversata di Guglielmo d'Orange, come testimonia la didascalia che accompagna una stampa celebrativa contemporanea: SCHOONEBEEK A., *Engelants Schouwtoneel*, by Adriaan Schoonebeek in de Kalverstraat, Amsterdam, c. 1691, tav. II. L'espressione si sarebbe poi definitivamente affermata nel lessico storiografico olandese: DER KUIJL, A. VAN, *De glorieuze overtocht: de expeditie van Willem III naar Engeland in 1688*, Amsterdam 1988.

<sup>5</sup> Data la sua importanza storica, innumerevoli lavori sono stati dedicati ai vari aspetti della "Gloriosa" Rivoluzione. Segnalo perciò soltanto i più importanti studi apparsi negli ultimi decenni: ISRAEL J. I. (ed.), *The Anglo-Dutch Moment: Essays on the Glorious Revolution and Its World Impact*, Cambridge, 1991; PINCUS S., *1688: The First Modern Revolution*, New Haven-London, 2009. Utilissima anche la sintesi di MILLER J., *The Glorious Revolution*, London, 1997.

<sup>6</sup> 1 Will. and Mary, Sess. 2, c. 2.

Va chiarito innanzitutto che la «Glorious Revolution» non fu un mero cambio di dinastia, men che mai un *putsch* o una congiura di palazzo, bensì una vera e propria rivoluzione<sup>7</sup>. È altresì fuorviante la definizione alternativa di «bloodless revolution», dal momento che la Rivoluzione fu tutt'altro che incruenta, tanto al centro quanto nelle periferie. Vi furono sommosse e scontri armati in Inghilterra e in Scozia, e in Irlanda le truppe di Guglielmo d'Orange – nel frattempo divenuto re – e di Giacomo II Stuart si fronteggiarono in una guerra durata quasi tre anni<sup>8</sup>. Sul piano politico-istituzionale, la Rivoluzione in quanto tale modificò la costituzione inglese ridisegnando l'assetto dei poteri pubblici. La peculiarità del *constitutional settlement* (cioè l'accordo), come si vedrà a breve, fu l'assegnazione al Parlamento di un peso maggiore rispetto al passato nei confronti dell'esecutivo. L'origine di questa caratteristica propria del *settlement*, così come delle specifiche disposizioni contenute nel *Bill of Rights*, è da ricercare nel mutato rapporto tra la Corona e i ceti dirigenti del Paese all'indomani dello sbarco del principe Guglielmo d'Orange sulle coste dell'Inghilterra meridionale con 15.000 armati<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Spesso sostenuta in passato dagli storici, questa caratterizzazione ha riscosso credito anche tra gli esponenti della sinistra britannica, come si evince dai discorsi pronunciati in Parlamento in occasione del terzo centenario della Rivoluzione: per ulteriori dettagli, rinvio al mio saggio “Libertà, prerogativa e statualità in Inghilterra dopo la Rivoluzione del 1688-’89”, in MISFUD BONNICI C., COMITE U. (eds.), *Libertà e diritti tra regole ed economia*, Padova 2015, pp. 113-128, specialm. 113-116. Oggi la storiografia di lingua inglese non accetta più unanimemente la tesi per cui la *Glorious Revolution* non sia stata una rivoluzione. Per una rassegna completa della letteratura su questo punto, cruciale per comprendere il significato costituzionale della Rivoluzione, rinvio a PINCUS, *1688: The First Modern Revolution*, capítulos 8-10.

<sup>8</sup> Sulle guerre irlandesi, si vedano le seguenti monografie: CHILDS J., *The Williamite Wars in Ireland, 1688-91*, London 2007; DOHERTY R., *The Williamite War in Ireland, 1688-1691*, Dublin, 1998.

<sup>9</sup> Guglielmo giunse a Torbay il 5 novembre 1688.

Fu la caduta del regime di Giacomo II a dare inizio alla Rivoluzione e alle sue dinamiche istituzionali. Divenuto re d'Inghilterra alla morte del fratello Carlo II il 6 febbraio 1685, Giacomo si era convertito al cattolicesimo verso la fine degli anni Sessanta del diciassettesimo secolo, ma la sua fede religiosa fu tenuta nascosta al pubblico sino al 1673<sup>10</sup>. Le *policies* filocattoliche del nuovo monarca suscitarono sospetti e timori tra i sudditi – specialmente tra le *élites* dirigenti del Paese – in larghissima parte protestanti. Il cattolicesimo, o *popery*, nell'immaginario collettivo della società inglese evocava infatti l'orrore delle persecuzioni religiose e la tirannia del governo arbitrario<sup>11</sup>. Nonostante ciò, Giacomo desiderava che nel suo regno i cattolici e gli anglicani godessero degli stessi diritti sia in campo spirituale sia politico.

Ciò che preoccupava maggiormente i sudditi erano tuttavia i mezzi con cui Giacomo II perseguiva i suoi obiettivi politici. Una serie di leggi volta a discriminare i non anglicani impediva ai cattolici di celebrare i propri riti religiosi, di ricoprire uffici, e persino di farsi eleggere alla Camera dei Comuni<sup>12</sup>. Poiché il monarca nel suo primo e unico Parlamento (riunito il 19 maggio 1685 e sciolto il 2 luglio 1687) non riuscì a ottenere l'abrogazione di quelle leggi, decise di superare

---

<sup>10</sup> MILLER J., *James II*, New Haven-London, 2000, p. 70. Tutte le date citate in questo paragrafo seguono il calendario giuliano (*old style*), ma l'anno comincia il 1° gennaio anziché il 25 marzo come si usava oltre manica sino al 1752.

<sup>11</sup> Come notò argutamente Daniel Defoe, «I believe there are an 100000 stout Fellows, who would spend the last Drop of their Blood against Popery, that do not know whether it be a Man or a Horse». DEFOE D., *The Great Law of Subordination Consider'd: Or, the Insolence and Unsufferable Behaviour of Servants in England Duly Enquir'd Into*, London 1724, p. 20.

<sup>12</sup> La legislazione contro il dissenso religioso era composta dalle *penal laws* (una lunga serie di atti emanati a partire dall'Età elisabettiana) e dai due *Test Acts* del 1673 e del 1678 (25 Car. II. c. 2 e 30 Car. II. st. 2), che imponevano a tutti gli *officeholders* di aderire alla Chiesa anglicana.

l'ostacolo impiegando i poteri di prerogativa, cercando persino di ampliarli. Usò infatti la prerogativa prima per dispensare i sudditi cattolici dagli obblighi e dalle pene previste dai *Test Acts* e poi per sospendere l'efficacia delle leggi penali in materia religiosa mediante la *Declaration of Indulgence* (4 aprile 1687)<sup>13</sup>. Infine, tra il 1686 e il 1687, Giacomo iniziò a mettere in atto una strategia volta a influenzare le elezioni parlamentari per ottenere una maggioranza favorevole ad abrogare le leggi penali e i *Test Acts*. Di conseguenza, le azioni del monarca resero il suo governo sempre più impopolare. Sino ai primi mesi del 1688, non s'intravedeva però alcuna seria minaccia interna al regime di Giacomo. Soltanto ad aprile, Guglielmo d'Orange manifestò l'intenzione di recarsi in Inghilterra «se fosse stato invitato [...] a salvare la nazione e la religione»<sup>14</sup>. Si può ben dire perciò che la mobilitazione dell'esercito di Guglielmo funse da detonatore della Rivoluzione.

Appena giunto in Inghilterra, Guglielmo d'Orange fu sostenuto da gran parte dei sudditi inglesi. Giacomo II, non sentendosi più al sicuro nel suo regno avviò dei negoziati con il principe invasore, ma il 10 dicembre 1688 tentò –senza riuscirci– di fuggire nottetempo da Londra. Il 18, scortato dalle guardie olandesi che ormai presidiavano il palazzo reale, Giacomo prese la via dell'esilio con il benestare di

---

<sup>13</sup> Nel 1686, il *King's Bench* – una delle tre corti centrali di *common law* – nel caso *Godden v. Hales* si espresse a favore del monarca in merito all'esercizio del *dispensing power*: COBBETT W., *A Complete Collection of State Trials*, London, 1809-1826, vol. XI, coll. 1165-1200. È tuttavia il caso di notare che Giacomo aveva in precedenza rimosso i giudici che si opponevano alle sue *policies*: cfr. HAVIGHURST A.F., “James II and the Twelve Men in Scarlet”, in *Law Quarterly Review*, n. 69, 1953, pp. 522-46.

<sup>14</sup> BURNET G., *History of His Own Time*, Oxford, 1833, vol. III, p. 230. Guglielmo ricevette poco tempo dopo la lettera d'invito firmata da 7 politici ed ecclesiastici, i cd. ‘Sette immortali’.



Guglielmo. Essendo ormai vuoto il trono<sup>15</sup>, Guglielmo accolse l'invito dei *Lords* e dei Comuni eletti al precedente Parlamento di assumere la responsabilità del governo. Svolgendo *de facto* le funzioni regali, Guglielmo iniziò a lavorare di concerto con le *élites* del Paese per ripristinare la stabilità politica.

Il primo atto di Guglielmo d'Orange finalizzato a instaurare il nuovo assetto politico-istituzionale fu l'ordine di eleggere un «libero Parlamento»<sup>16</sup>. Il *Convention Parliament* si riunì il 22 gennaio 1689 e il 13 febbraio con la *Declaration of Rights* offrì la Corona congiuntamente a Guglielmo e a sua moglie Maria Stuart, figlia (protestante) di Giacomo II<sup>17</sup>. Il nuovo Parlamento, rimasto in carica sino al 6 febbraio 1690, contribuì a esaurire assai rapidamente le fasi di assestamento e di consolidamento del nuovo regime prendendo decisioni importanti circa l'assetto costituzionale del regno d'Inghilterra che riguardarono anche la religione e le finanze pubbliche – in quest'ultimo caso con notevoli ricadute successive sul piano politico-istituzionale. Verso la fine del 1689, il momento di transizione volgeva ormai al termine. Dal *constitutional settlement*, concluso in un anno circa da Guglielmo III e dai rappresentanti del corpo sociale riuniti nel *Convention Parliament*, scaturì il *Bill of Rights*, approvato il 16 dicembre 1689.

---

<sup>15</sup> Nella risoluzione del 28 gennaio 1689, i Comuni dichiararono che Giacomo aveva «abdicato al governo»: *Journals of the House of Commons*, London, 1802-2011, vol. X, p. 14.

<sup>16</sup> Guglielmo ordinò le elezioni per mezzo di lettere datate 29 dicembre 1688. *Ivi*, p. 7.

<sup>17</sup> Il testo della *Declaration* fu la base per la successiva elaborazione del *Bill of Rights*. Il Parlamento scozzese dichiarò Guglielmo e Maria re e regina con un atto legislativo analogo denominato *Claim of Right*, approvato l'11 aprile 1689.

Benché nel complesso non fosse particolarmente innovativo, il *Bill of Rights* fu considerato sin dall'inizio un documento di grande rilievo<sup>18</sup>. Questo paradosso si spiega per due motivi: da un lato il *Bill of Rights* sancì comunque alcuni importanti principi costituzionali che rispecchiano i valori e le idee diffuse in quel momento storico tra le élites del Paese, dall'altro simboleggia la *battuta d'arresto che subì l'espansione della prerogativa regia in Inghilterra dopo la Rivoluzione*. Le disposizioni concernenti i poteri monarchici contenute nel *Bill of Rights* acquisirono forza e produssero effetti giuridici e politici di lungo periodo perché furono emanate in un contesto politico-istituzionale che non permetteva alla Corona di espandere ulteriormente i suoi poteri, cosicché la Rivoluzione invertì una tendenza iniziata nel tardo sedicesimo secolo<sup>19</sup>.

Sin dai tempi di Enrico VII, la prerogativa era divenuta la “parola chiave” del linguaggio giuridico e politico utilizzato dai monarchi inglesi. I Tudor (che regnarono dal 1485 al 1603) giustificarono nel nome della prerogativa numerose azioni e *policies* messe in atto anche allo scopo di accrescere l'autorità della monarchia e dello Stato. Enrico VII era però molto attento nel sottolineare che i poteri monarchici derivavano pur sempre dalla legge, mentre Elisabetta preferiva non dare spiegazioni sul perché determinate materie fossero riservate alla Corona

---

<sup>18</sup> Il 26 aprile 1690, in un dibattito ai Comuni il deputato *Tory* William Digby (1661-1752) affermò che: «The Foundation of the Government is the Bill of Rights; wherein the King promises his part, &c. and we swear Fealty. This is our original Contract; if there be any, I am of opinion that is it»: GREY A., *Debates of the House of Commons, from the Year 1667 to the Year 1694*, London, 1763, vol. X, p. 75.

<sup>19</sup> La prerogativa iniziò a espandersi in modo sensibile sin dalla tarda Età elisabettiana: su questo punto, rinvio al mio “The Language of Constitutionalism and the Royal Prerogative in the English Parliament of 1593: James Morice’s Speech on the Ex Officio Proceedings and his Constitutional Thought”, in *Parliamentary History*, in corso di stampa.

in virtù della prerogativa<sup>20</sup>. I re di casa Stuart, al contrario, a partire da Giacomo I (1603-1625) svilupparono un'idea della prerogativa molto differente, ovvero un potere superiore alla legge, addirittura slegato da essa. Nel 1608, Edward Coke, il più influente *common lawyer* del tempo, su questo punto osò contraddire il monarca, che vedendo in tal modo sminuita la propria autorità andò immediatamente su tutte le furie<sup>21</sup>.

Poiché gli Stuart per decenni avevano tentato di espandere i poteri della Corona, il *Bill of Rights* fu emanato per gestire il momento di transizione costituzionale con lo specifico obiettivo di far sì che i successivi monarchi non potessero ripetere gli “abusi” dei precedenti. Procederò quindi all'analisi delle più importanti disposizioni del *Bill of Rights* riguardanti la prerogativa per metterne in luce le radici storiche.

Dopo un lungo preambolo in cui sono elencati numerosi atti con cui Giacomo II, con la collaborazione di «cattivi consiglieri, giudici e ministri», aveva cercato di «sovvertire e di estirpare la religione protestante e le leggi e le libertà» del regno d'Inghilterra, il *Bill of Rights* dichiarò illegale «il preteso potere» di sospendere l'efficacia o l'esecuzione delle leggi «per mezzo dell'autorità regale senza il consenso del Parlamento»<sup>22</sup>. L'articolo successivo dispone altrettanto con riguardo al «potere di dispensare dalle leggi o dall'esecuzione delle leggi»<sup>23</sup>. La formulazione di questi due articoli fu molto discussa nel *Convention Parliament*. Persino i giudici delle corti centrali di *common law* furono interrogati al fine di acquisire informazioni sull'uso del

---

<sup>20</sup> ELTON G. R., *The Tudor Constitution*, Cambridge, 1982, p. 310.

<sup>21</sup> SMITH D. C., *Sir Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578-1616*, Cambridge, 2014, pp. 176-179.

<sup>22</sup> Art. 1: «That the pretended power of suspending the laws or the execution of laws by regal authority without consent of Parliament is illegal».

<sup>23</sup> Art. 2: «That the pretended power of dispensing with laws or the execution of laws by regal authority, as it hath been assumed and exercised of late, is illegal».

*dispensing power* durante i regni di Carlo II e di Giacomo II<sup>24</sup>. Usando questo potere, entrambi i monarchi avevano precedentemente causato tensioni in Parlamento.

Il 15 marzo 1672, Carlo II emanò una Dichiarazione d'Indulgenza, con la quale si sospendeva l'esecuzione delle leggi penali. Il fine del monarca era di garantire una limitata tolleranza religiosa ai cattolici, ma quel provvedimento fece sorgere il sospetto che Carlo stesse preparando l'ascesa del *popery* in vista di un'invasione da parte della Francia. Quell'ipotesi era oltretutto avvalorata dal fatto che nel 1670 con il Trattato di Dover Carlo aveva concluso un'alleanza con Luigi XIV in funzione anti-olandese<sup>25</sup>. Nel febbraio del 1673, i Comuni obiettarono che il re non poteva sospendere arbitrariamente le leggi approvate dal Parlamento e riuscirono, con la minaccia di non finanziare la guerra contro l'Olanda, non solo a far ritirare la Dichiarazione (8 marzo), ma anche a obbligare Carlo ad approvare il primo dei *Test Acts*. Nel 1678, l'isteria anti-cattolica fu ulteriormente alimentata dal *Popish Plot*, un complotto del tutto immaginario finalizzato all'assassinio del re e alla conseguente instaurazione di una monarchia cattolica con l'appoggio dei Gesuiti<sup>26</sup>. Dato il clima politico e ideologico del regno precedente, e per giunta dopo la conversione pubblica di Giacomo II al cattolicesimo, le due Dichiarazioni d'Indulgenza che quest'ultimo emanò a sua volta nel 1687 e nel 1688 non poterono non esacerbare gli animi e spingere il *Convention Parliament*, eletto senza l'influenza della Corona, a dichiarare illegale

---

<sup>24</sup> COBBETT W., *The Parliamentary History of England, From the Earliest Period to the Year 1803*, London, 1806-1820, vol. V, coll. 308-313.

<sup>25</sup> Al trattato di Dover era allegata una parte segreta siglata il 22 maggio 1670 che predisponeva la reintroduzione ufficiale del cattolicesimo in Inghilterra con l'appoggio militare e finanziario del re di Francia. Il testo della clausola segreta è stato riprodotto in BROWNING A. (ed.), *English Historical Documents, 1660-1714*, London, 1953.

<sup>26</sup> Si veda al riguardo il classico di KENYON J.P., *The Popish Plot*, London, 1972.

un potere utilizzato a fini estremamente sgraditi all'élite protestante riunita nel massimo consesso rappresentativo del Paese.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, per quanto univoche e perentorie, di fatto chiarivano aspetti della costituzione inglese non del tutto inesplorati sino a quel momento<sup>27</sup>. L'articolo 6 del *Bill of Rights* appare invece molto più innovativo. Vi si legge che la formazione e il mantenimento di un «esercito stabile» in tempo di pace «a meno che il Parlamento non vi acconsenta, è contro la legge»<sup>28</sup>. Prima di Carlo II, nessun monarca inglese aveva mantenuto in tempo di pace un esercito stabile entro i confini del regno. Pur non avendo una gran consistenza numerica, il Parlamento espresse preoccupazione nel 1673 e nel 1678 quando Carlo chiese di aumentare le forze di terra<sup>29</sup>. Nell'immaginario collettivo inglese l'esercito era considerato uno strumento di governo nelle mani dei monarchi continentali «assolutisti» e cattolici, in quanto tale estraneo alla tradizione politico-istituzionale e alla sensibilità degl'Inglesi, quindi non più tollerabile dopo la Rivoluzione. A ciò si aggiunga che le leggi inglesi non assegnavano all'esercito una posizione chiara e distinta. Oltre alla previsione del *Bill of Rights* sulle forze armate in generale, dopo il 1689 il Parlamento iniziò ad approvare anno per anno una serie di leggi che autorizzavano per brevi periodi le corti marziali a punire l'ammutinamento e la diserzione, comportamenti che il *common law* non qualificava come crimini<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> I giudici, come ho già ricordato, nel caso *Godden v. Hales*, avevano preso in esame il potere di dispensare dalle leggi.

<sup>28</sup> Art. 6: «That the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law».

<sup>29</sup> MILLER, *The Glorious Revolution*, p. 35.

<sup>30</sup> Il primo di questi provvedimenti legislativi fu il *Mutiny Act* del 1689 (1 Will. and Mary, c. 5). Per una trattazione generale del rapporto tra legge marziale e *common law* in Età moderna, si veda il recentissimo lavoro di COLLINS J. M., *Martial Law and English Laws, c.1500-c.1700*, Cambridge, 2016.

Sin qui le più importanti previsioni normative sulla prerogativa emanate nel 1689. Altri due articoli, meno innovativi, ma non per questo trascurabili, riguardano la giurisdizione in materie ecclesiastiche e la tassazione. Come ho già detto, la Rivoluzione fu innescata dal timore che Giacomo II stesse cercando di trasformare la monarchia inglese in senso “assolutistico” e d’imporre il cattolicesimo alla popolazione. L’articolo 3, che proibisce l’istituzione di «commissioni e corti» ecclesiastiche, concerne proprio la sfera religiosa<sup>31</sup>. Sin dalla metà del sedicesimo secolo, nel regno d’Inghilterra operavano giudici ecclesiastici nominati volta per volta dal monarca in virtù della prerogativa, ma solo con l’*Act of Supremacy* del 1559<sup>32</sup>, che qualificò Elisabetta I (1558-1603) «supreme governor» della Chiesa anglicana, sorse la *Court of High Commission*, con funzioni giurisdizionali di ultima istanza<sup>33</sup>. I giudici della *High Commission* (ecclesiastici e laici) erano nominati con lettere patenti ed esercitavano ampi poteri giurisdizionali derivanti dalla prerogativa. Fu proprio l’ampiezza dei suoi poteri a rendere la *High Commission* un formidabile strumento di repressione del dissenso religioso, specialmente negli ultimi decenni del regno elisabettiano, al punto che alcuni contemporanei la paragonarono all’Inquisizione<sup>34</sup>. Poiché la *High Commission* era stata

---

<sup>31</sup> Art. 3: «That the commission for erecting the late Court of Commissioners for Ecclesiastical Causes, and all other commissions and courts of like nature, are illegal and pernicious».

<sup>32</sup> 1 Eliz. I, c. 1.

<sup>33</sup> Su questa importante istituzione giudiziaria inglese, è ancora in gran parte valido come riferimento generale il classico di USHER R. G., *The Rise and Fall of the High Commission*, Oxford, 1913. Per informazioni più aggiornate, rinvio a ELTON, *The Tudor Constitution*, pp. 221-226, e HELMHOLZ R. H., *The Oxford History of the Laws of England. Volume I: The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s*, Oxford, 2004, pp. 286-289.

<sup>34</sup> Il potentissimo *chief minister* elisabettiano William Cecil, primo barone Burghley (1520-1598), protestò che i metodi e le procedure della *High Commission* erano «too much savouring of the Romish Inquisition»: STRYPE J., *The Life and Acts of John Whitgift*, Oxford, 1822, vol. III, p. 106. Sul punto rinvio a SHAGAN E. H., “The English Inquisition: Constitutional Conflict and

istituita con uno statuto, nel 1641 il Parlamento – in conflitto con il monarca Carlo I (1625-1649) – si ritenne autorizzato a sopprimerla. Quando Giacomo II nel 1686 diede vita a un tribunale ecclesiastico analogo alla *High Commission*, i primi condannati furono quei prelati anglicani i quali si contrapponevano alle *policies* filocattolica del monarca.

L'articolo 4 tocca un altro punto assai controverso e dibattuto nella prima metà del diciassettesimo secolo, ovvero il potere assoluto (cioè non sottoposto all'approvazione di altri organi o istituzioni) d'imporre tasse senza l'approvazione del Parlamento<sup>35</sup>. Carlo I aveva spesso usato la prerogativa per accrescere le finanze pubbliche, una necessità derivante dallo sforzo – intrapreso già dai Tudor – di modernizzare il Paese ampliando i compiti e gli apparati statuali, ma i Comuni contestarono l'imposizione fiscale senza il consenso popolare, come nel celebre caso della *ship money*. Nel 1637, anche i giudici di *common law*, come sarebbe accaduto in seguito per il *dispensing power*, si pronunciarono al riguardo dando ragione al monarca in una causa promossa da John Hampden (c.1595-1643)<sup>36</sup>, ma infine il 7 agosto 1641, il re fu costretto ad approvare uno statuto che aboliva la *ship money*<sup>37</sup>. Si può dire che il *Bill of Rights* ampliò la portata di un principio che in parte era già stato costituzionalizzato alcuni decenni prima, ma se si guarda agli effetti del *financial settlement* rivoluzionario

---

Ecclesiastical Law in the 1590s”, in *Historical Journal*, XLVII (2004), pp. 541-565.

<sup>35</sup> Art. 4: «That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal».

<sup>36</sup> *Rex v. Hampden* (1637-8), in COBBETT W., *Complete Collection of State Trials and Proceedings for High Treason and Other Crimes and Misdemeanours from the Earliest Period to the Present Time*, London, 1809-1826, vol. III, pp. 825-1316. Si veda al riguardo KEIR D. L., “The Case of the Ship-Money”, in *Law Quarterly Review*, n. 52, 1936, pp. 546-574.

<sup>37</sup> 16 Car. I, c. 14.

si nota che il Parlamento acquisì un ampio controllo sulle entrate della Corona, tale da fornire ai Comuni un maggior potere negoziale rispetto al passato<sup>38</sup>. Molto più efficaci delle disposizioni legislative furono insomma i limiti che l'ordinamento partorito dalla Rivoluzione pose al potere monarchico.

Al di là delle specifiche previsioni sin qui richiamate, la Carta del 1689 lasciò intatti gli altri poteri di prerogativa. La Rivoluzione e i successivi sviluppi politico-istituzionali – ancor più del *Bill of Rights*, che al di là del dettato normativo rappresenta l'inversione di una tendenza – non privarono quindi la Corona di tutti i suoi poteri, tuttavia la prerogativa fu per alcuni aspetti ridimensionata. La transizione dal regno di Giacomo II a quello di Guglielmo III e Maria II fu perciò nel complesso un momento cruciale nell'esperienza costituzionale d'oltremarica. Tuttavia, traendo qualche conclusione da questo rapido resoconto della transizione costituzionale inglese tardo-seicentesca, non mi sembra possibile considerare la Rivoluzione e il suo esito legislativo come una trasformazione in senso democratico della società e dello Stato inglese<sup>39</sup>. Dopo la Rivoluzione, l'Inghilterra non divenne un Paese democratico, e difficilmente si può parlare di una «democrazia nascente»<sup>40</sup>. Il Parlamento, in particolare la Camera dei Comuni, si rafforzò grazie alla Rivoluzione, ma l'*élite* politica rimaneva ancora espressione di un elettorato molto ristretto. La stessa Carta del 1689 prevedeva che le elezioni parlamentari da quel momento in poi sarebbero state «libere»<sup>41</sup>, senza però specificare da quali interferenze. E l'alta aristocrazia inglese, riunita e rappresentata nella Camera dei

---

<sup>38</sup> MILLER, *The Glorious Revolution*, capp. 5 e 8.

<sup>39</sup> Sui rischi di anacronismo connessi all'uso del termine “democrazia”, si veda il recente studio di IHALAINEN P., “Agents of the People: Democracy and Popular Sovereignty”, in *British and Swedish Parliamentary and Public Debates, 1734-1800*, Leiden-Boston, 2010.

<sup>40</sup> ROTELLI E., *Forme di governo delle democrazie nascenti, 1689-1799*, Bologna 2005.

<sup>41</sup> Art. 8: «That election of members of Parliament ought to be free».



*Lords*, non perse la propria influenza sociale e politica, che in pratica si traduceva nel controllo delle elezioni ai Comuni. Si conservò insomma il «carattere aristocratico» della società inglese<sup>42</sup>, che non è mai completamente scomparso. L'assetto socio-istituzionale inglese in Età moderna si può tutt'al più qualificare in alcuni periodi storici come una «repubblica monarchica»<sup>43</sup>, nella quale soltanto pochi esponenti dell'alta nobiltà potevano aspirare a partecipare al governo.

### **3.- Vittorio Amedeo II di Savoia, re in Sicilia (1714-1721)**

L'atto di cessione del Regno di Sicilia redatto in favore di Vittorio Amedeo II da Filippo V di Spagna tra le condizioni poste annoverava la seguente:

*“que ayan de ser mantenidos, y se conserven qualesquiera Leyes, Fueros, Capítulos de el Reyno, Privilegios, gracias, y exempiones, que al presente gozan, y han debido gozar en mi tiempo, y de mis Predecesores, assi el Reyno, como qualesquiera Comunidades seculares, ó Eclesiasticas, y todos los avitantes de aquel Reyno, manteniendo á todos en común, y en particular las que tuvieren, y sus Leyes, Constituciones, Capítulos de Reyno, Pragmaticas, Costumbres, Livertades é inmunidades, y exempiones á ellos concedidos, y concedidas por mi, y los Reyes mis Predecesores tanto al común del Reyno, como á las Ciudades, Villas, y Lugares, y Tierras, y aualesquiera personas assi Eclesiasticas, como*

---

<sup>42</sup> TOCQUEVILLE, A. DE, “Voyages en Sicile et aux Etats-Unis”, in MAYER J.P. (a cura di), *Oeuvres complètes*, Paris, 1957, tomo V, vol. I, p. 191

<sup>43</sup> L'espressione si riferisce ai primi tre decenni del regno di Elisabetta I: COLLINSON P., “The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I”, in *Bulletin of the John Rylands Library*, vol. 69, n. 2, 1987, pp. 394-424.

*seculares, según y como han usado, y gozado, y debido usar, y gozar de ellas*<sup>44</sup>.

Il giovane e ambizioso sovrano venne così obbligato a rispettare le leggi di uno Stato che vantava una impalcatura giuridica e istituzionale ampiamente garantista nei confronti delle prerogative di governo della classe dirigente isolana, e quindi assai distante da quella di stampo assolutista che lui stesso stava imponendo ai territori che componevano il suo ducato<sup>45</sup>. La transizione era poi resa ancora più delicata dalla difficile congiuntura internazionale e dal clima politico dell'isola. Infatti, come ebbe a sottolineare Isidoro La Lumia, il duca di Savoia «avrebbe aspirato a tutt'altro che a un suo ingrandimento in Sicilia», ma, sollecitato a farsene carico dall'Inghilterra, interessata a smembrare la gigantesca Monarchia per indebolire i Borboni e gli Asburgo, «stese volentieri la destra al nuovo dominio, materia

---

<sup>44</sup> STELLARDI V.E., *Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno 1713 al 1719*, Torino, 1862, vol. I, p. 8. Il concetto era anche sancito dall'articolo VII del trattato di Utrecht, che prevedeva l'obbligo «de aprobar, confirmar y ratificar todos los privilegios, inmunidades, exenciones, libertades, usos, qualesquier costumbres de que el dicho Reyno [de Sicilia] goza, ó haya gozado ántes de ahora explicados por menor en dicha cesion». *Coleccion de Los Tratados de Paz: Alianza, Comercio Etc. Ajustados por la Corona de Espana*, Madrid, 1796, vol. I, p. 137.

<sup>45</sup> Dal 1713, in tutti i domini Vittorio Amedeo II dedicò molti sforzi a «sottrarre i funzionari sabaudi all'influenza dei ceti dirigenti locali, per porli sotto il controllo del governo e della Corona». MERLOTTI A., ««Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento», ANTONIELLI L. – DONATI C., *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, 2003, p. 116. Sulle riforme di Vittorio Amedeo II, oltre a Merlotti vedasi SYMCOX G., *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabauda (1675-1730)*, Torino, 1989, pp. 255-306; RECUPERATI G., *Lo Stato sabauda nel Settecento: dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino, 2001.

opportuna, in ogni caso, per baratti e per compensi futuri<sup>46</sup>». Del resto, gli accordi siglati a Utrecht risultarono fin da subito assai precari. Le cancellerie europee erano coscienti che molti dei contraenti avevano accettato il nuovo *status quo* a torto collo, e che la cessione dell'importante isola mediterranea al Savoia era uno dei punti più controversi. Per esempio, le repubbliche e principati italiani, temendo un eccessivo rafforzamento dello Stato sabaudo, accolsero con inquietudine tale decisione; l'Austria reputandosi legittima erede degli Asburgo nei domini italiani reclamò fin da subito l'isola per sé e non riconobbe mai Vittorio Amedeo come re di Sicilia; Roma, già da tempo in contrasto con il Savoia, non perse occasione per metterlo in difficoltà, ad esempio, esacerbando la diatriba sorta a suo tempo tra il governo vicereale spagnolo e la Santa Sede per il Tribunale della Monarchia; la Spagna, infine, che si era privata a malincuore di un dominio così importante, prima cercò di ostacolare l'azione di governo del giovane sovrano, dopo, nel 1718, non esitò a finanziare una spedizione per riconquistarla<sup>47</sup>. Infine, la situazione interna dell'isola non era certo delle migliori. Gran parte dell'élite siciliana avrebbe preferito restare "spagnola" o per lo meno asburgica. Vale a dire, sarebbe stata favorevole a che la Sicilia continuasse a essere uno dei domini facenti parte della Monarchia Cattolica o entrasse a far parte degli stati soggetti agli Asburgo di Austria. In particolare, tale sentimento era molto diffuso tra i togati, ovvero, tra coloro a cui le costituzioni, capitoli e pragmatiche affidavano di fatto il governo dell'isola<sup>48</sup>. Su «141 titolati

---

<sup>46</sup> LA LUMIA I., *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia. Narrazione storica*, Livorno, 1877, p. 23

<sup>47</sup> LO FASO DI PIETRASANTA A., "Vittorio Amedeo II. Un anno in Sicilia (ottobre 1713 - novembre 1813)", in *Studi della Società italiana di studi araldici*, a. I (2005), p. 1.

<sup>48</sup> Naturalmente non mancò una parte minoritaria che «si attestò sul versante dell'attuazione delle riforme» e quindi della nuova dinastia. LIGRESTI D., "Uno stato del patrimonio del Regno di Sicilia del 1713", in *Quaderni del Dipartimento di Studi Politici dell'Università degli Studi di Catania*, n. 2, a. 2007, p. 132.

e cavalieri esponenti della nomenclatura siciliana (74 titolati, 29 ministri e 38 cavalieri), 82 erano considerati dalla Corona “di poca fedeltà e mali costumi: tra questi 53 erano titolati di prima sfera (il 71,6% dell’intero campione) e 21 alti ministri (il 72,4% dell’intero campione)”<sup>49</sup>». E la resistenza alla nuova dinastia doveva essere assai radicata se ancora nel 1717 da Torino si intimava al viceré di «adoperare tutta l’attenzione per venire in cognizione di quelli Ministri ed altri che ponno essere di genio spagnuoli, o per qualche altro motivo aderenti alla Spagna, affine di ben in vigilare alli loro andamenti»<sup>50</sup>».

Per far fronte a tale congiuntura avversa, Vittorio Amedeo II cercò di imporre all’isola un governo di chiaro stampo assoluto, a lui più consono, senza mettere però in discussione formalmente il pattismo connaturato nelle sue istituzioni<sup>51</sup>. Tale azione si concretizzò in due fasi conseguenti e trovò nell’emanazione di provvedimenti legislativi il fulcro principale. La prima, che si potrebbe identificare come fase “conservatrice”, si sviluppò dall’assunzione della Corona alla celebrazione del Parlamento, vale a dire dal 22 settembre 1713 al 20 febbraio 1714. La seconda, che si potrebbe denominare fase “riformatrice”, caratterizzò il restante periodo del governo dell’isola, conclusosi nel 1720 con la cessione del Regno di Sicilia in cambio di quello di Sardegna, come stabilito dal trattato dell’Aia.

La prima fase fu contrassegnata dall’emanazione di atti di carattere diplomatico e cerimoniale tesi a palesare la volontà della Corona di salvaguardare l’impalcatura giuridica e istituzionale del

---

<sup>49</sup> DE NARDI L., “Between Spanish pactismo and French absolutism: the model of government of Vittorio Amedeo II in Sicily (1713-1720)”, in Álvarez Ossorio A. – Cremonini C. – Riva E. (coord.), *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies*, Milano, 2015, pp. 270.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 271.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 266.

dominio, come anche i privilegi attribuiti ai soggetti istituzionali e politici in esso operanti.

Il 23 settembre da Vittorio Amedeo inviò un biglietto alla Deputazione del Regno per avvisare del suo imminente arrivo e rassicurare i suoi membri, nominati dal Parlamento e quindi rappresentanti dell'intero dominio, di poter «trovar sempre in me ogni pienazza di paterno affetto e protezione<sup>52</sup>». Due giorni dopo la comitiva reale partì alla volta di Palermo<sup>53</sup>. In Nizza, il primo di settembre, Vittorio Amedeo ricevette il principe di Roccafortita, inviato dalla Deputazione del Regno, «con numerosa comitiva di cavalieri siciliani», per testimoniare al nuovo sovrano la fedeltà dell'isola. Le cronache ci dicono che «cominciò [il principe] con baciare la mano al Re, il che fecero immediatamente que' cavalieri siciliani che con lui si trovavano. Finito il baciamento parlò il principe di Roccafortita, lodando Iddio della felice sorte toccata al Regno di Sicilia d'acquistare un tal Re, sotto il di cui dominio avea il paese luogo di sperare ogni prosperità<sup>54</sup>».

Durante l'udienza il principe avrebbe voluto che gli fosse riconosciuto «qualche trattamento», molto probabilmente il privilegio della sedia, per essere lui deputato e grande di Spagna, ma gli fu negato perché «S.M. era di passaggio, e in quel palazzo non v'era ciò abbisognava per dare un'udienza formale<sup>55</sup>. Vittorio Amedeo però ordinò che per salvaguardare i suoi diritti, che quindi egli riconosceva e rispettava, fosse redatta la seguente certificazione:

---

<sup>52</sup> Concetto poi ribadito anche al Senato di Palermo e a quello di Messina, con due biglietti inviati lo stesso giorno. STELLARDI, *Il regno di Vittorio Amedeo II*, vol. I, p. 40.

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 41.

<sup>54</sup> *Ivi*.

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 45.

*Dichiaro io sottoscritto marchese di San Tomaso, ministro e primo segretario di Stato di S.M., che intanto il signor principe di Roccaffiorita non ha avuto la sua udienza accompagnata da tutte quelle formalità che potessero convenire, in quanto la M.S. si è trovata qui di passaggio, e che la casa ove abita è sprovvista di que' mobili che convengono in simili occasioni. Per altro il re nostro signore intende e vuole che li deputati del Regno di Sicilia godano sotto al suo real dominio di tutti quelli onori e preminenze delle quali hanno goduto sin ora in casi simili sotto le Cattoliche Maestà dei re di Spagna loro sovrani<sup>56</sup>.*

Il rispetto della prassi cerimoniale, lungi dall'essere accessorio, ricopriva un ruolo centrale nelle dinamiche istituzionali d'antico regime. La modifica di precedenze e trattamenti avrebbe determinato agli occhi dei contemporanei un ridimensionamento, o una estensione, a seconda che la novità fosse positiva o negativa, dell'autorità pubblica riconosciuta al soggetto interessato dalla riforma; e questo valeva sia per i singoli come per le istituzioni<sup>57</sup>. Di conseguenza, le cronache cerimoniali, soprattutto quando redatte da magistrati a questo preposti, e riguardanti atti pubblici, come poteva essere un'udienza reale, un'entrata viceregia, o qualsiasi altra manifestazione che vedeva la partecipazione di personalità, si elevavano per loro natura intrinseca a atti giuridici; e come tali, potendo determinare gravi pregiudizi politici ai soggetti interessati, dovevano essere neutralizzati da appositi atti legislativi di salvaguardia. Del resto, in antico regime l'emanazione

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 45-46.

<sup>57</sup> DE NARDI L., *Oltre il cerimoniale dei viceré. Le dinamiche istituzionali nella Sicilia barocca*, Padova, 2014; ID., "The ceremonial of the Sicilian General Parliament through an inedited report of the 17th Century", in ROMANO A., *Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali*, Bologna, 2016, pp. 419-429.

della legge trovava nel riconoscimento della consuetudine la sua prima legittimazione<sup>58</sup>. Il sovrano non poteva modificare a suo piacimento l'ordine ricevuto in gestione da Dio, in quanto la sua azione doveva essere finalizzata unicamente a conservarlo, adeguandolo ai tempi, attraverso il riconoscimento formale, quindi giuridico, di consuetudini comunemente accettate, o, in assenza di queste, di casistiche comprovate<sup>59</sup>. Si trattava di una regola generale valida naturalmente anche per il Regno di Sicilia, e questo nonostante che una certa storiografia continui ad affermare il contrario, ignorando sistematicamente fonti di carattere giuridico / istituzionale che provano molto chiaramente quanto si sta dicendo<sup>60</sup>.

Vittorio Amedeo II ordinò quindi la stesura dell'atto pocanzi citato per evitare che il principe di Roccafiorta interpretasse il diniego opposto alle sue rivendicazioni di carattere cerimoniale come una messa in discussione degli equilibri istituzionali isolani. Anzi, il rilascio dell'atto di salvaguardia cerimoniale permise al nuovo sovrano di ribadire la ferma intenzione di rispettare l'impalcatura giuridica del dominio, e, per tanto, il ruolo fino a quel momento riconosciuto all'élite siciliana. E lungi dall'essere un caso unico, tale *modus operandi* fu ripetuto anche in occasione dell'entrata solenne che Vittorio Amedeo fece in Palermo il 21 di dicembre del 1714. La struttura del corteo fu decisa a Torino, in quanto oltre all'élite siciliana alla cerimonia avrebbe

---

<sup>58</sup> RAMOS NÚÑEZ C. “Consideración de la costumbre en la doctrina jurídica virreinal. De la valoración clásica a su impugnación moderna”, in HAMPE MARTÍNEZ T. (coord.), *La tradición clásica en el Perú virreinal*, Lima, 1999, pp. 285-308.

<sup>59</sup> DI DONATO F. “La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società pre-rivoluzionarie”, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 172, 2010, pp. 35-60.

<sup>60</sup> Di parere contrario BAZZANO N., *Palermo Fastosissima. Cerimonie cittadine in età spagnola*, Palermo, 2016; BENIGNO F., “Leggere il cerimoniale nella Sicilia Spagnola”, in *Mediterranea Ricerche Storiche*, n. 12 (2008), pp. 133-148.

dovuto prendere parte la casa del re, della regina, i ministri e i cortigiani. Stando così le cose, era necessario ampiamente derogare al sistema di precedenze che fino a quel momento aveva regolato la vita pubblica del dominio. Tanto più che al solenne avvenimento furono invitate a partecipare anche componenti regnicole, solitamente escluse da simili cerimonie. Tra gli altri, e solo a fine d'esempio, i giudici pretoriani e capitanali, l'araldo della Deputazione del Regno, l'araldo della Tavola di Palermo e i prelati parlamentari<sup>61</sup>. Essendo il cerimoniale una rappresentazione plastica della gerarchia sociale, e pertanto politica, basata su un complesso reticolato giuridico, nel quale la normativa, casistica e consuetudini atte alla regolazione di trattamenti e precedenze rientravano a pieno titolo, le novità introdotte suscitarono aspre polemiche e rivendicazioni<sup>62</sup>. La Corona, ancora una volta, per ribadire la volontà di conservare l'ordine ereditato emanò un atto di «riserva sopra il cerimoniale». Il 15 dicembre 1723, in vista dell'imminente celebrazione Vittorio Amedeo scriveva al duca di Giampilero:

*“Non essendovi potuto prima delle imminenti funzioni del pubblico ingresso ed incoronazione nostra sufficientemente discuter le pretensioni da molti proposte attorno alle precedenze e posti da tenersi nelle medesime, Vi facciamo sapere essere mente nostra, che tutto quello che pratticherassi in dette funzioni, sia sempre senza pregiudizio d'ogni prerogativa, che venisse in avvenire a riconoscersi poter competere a chi si sia, e che non habia mai ad intendersi acquistata contro di essi ragione alcuna dovendosi intanto pienamente eseguire il regolamento che per le predette funzioni è stato fatto”*<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> STELLARDI, *Il regno di Vittorio Amedeo II*, vol. I, pp. 72-75.

<sup>62</sup> Sulle modifiche apportate al corteo, e una loro interpretazioni, si rimanda a DE NARDI, *Between Spanish pactism and French absolutism*, pp. 271-274.

<sup>63</sup> STELLARDI, *Il regno di Vittorio Amedeo II*, vol. I, p. 70.



Che non si tratti di casi eccezionali è poi dimostrato da altri due esempi. Il 20 dicembre, l'ambasciatore dell'ordine Gerosolomitano prestò il consueto giuramento al nuovo sovrano. Durante la cerimonia al signor Baglivo Giovanni Battista Spinola fu chiesto di deporre la spada, contrariamente a quanto molto probabilmente era previsto dalla consuetudine affermatasi durante l'epoca spagnola. L'incidente fu risolto come in precedenza con l'emissione di un atto di salvaguardia, nel quale il marchese di San Tomaso, ministro e primo segretario di Stato di Vittorio Amedeo, dichiarò che

*l'havere l'ambasciatore della Sacra Religione Gerosolimitana signor Baglivo Giovanni Battista Spinola deposta la spada nel prestare il giuramento di fedeltà per l'investitura dell'isole di Malta, Gozo, e Castello di Tripoli è stato fundato su gli esempi di Re, ed altri Prencipi Sovrani, e degl'istessi ambasciatori dell'ordine Teutonico, ma che non intende la Maestà Sua, che ciò faccia stato in pregiudicio di essa religione, sempre che si farà constare, che vi sia qualche particolare privilegio in contrario a favore della medema religione<sup>64</sup>.*

Il 20 di febbraio, in occasione della celebrazione del Parlamento, su cui si ritornerà a breve, per decisione di Vittorio Amedeo II il cerimoniale fu modificato nella parte in cui regolava le modalità di assistenza del Senato palermitano. In risposta alle lamentele del pretore, la Corona corse ai ripari rilasciando un atto di salvaguardia cerimoniale, con il quale si certificava la volontà di rispettare le tradizioni regnicole e si affermava che quanto successo non potesse costituire un precedente in occasione di manifestazioni future<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 88.

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 129,

La Corona sabauda durante la prima fase del suo governo, che per maggior chiarezza si è deciso di identificata come “fase conservatrice”, approfittò quindi di ogni momento pubblico per ribadire la volontà di preservare gli assetti politici e giuridici del dominio ereditato da Filippo V. Come si è detto, il rispetto della legislazione cerimoniale, intesa nel senso più ampio del termine, vale a dire comprensivo della casistica e della consuetudine, ebbe in questa fase un ruolo fondamentale, anche se, naturalmente, tale tendenza politica non si articolò solo in questo ambito. Infatti, fin dal suo arrivo nell’isola Vittorio Amedeo estese la sua azione, finalizzata a conseguire il consenso dell’élite siciliana, anche all’ambito amministrativo. Alcuni brevi esempi dimostreranno quanto si sta dicendo.

Appena giunto nella baia di Palermo, l’11 ottobre del 1713, il sovrano ricevette dal Presidente della Gran Corte, don Vincenzo de Ugo, la nota dei carcerati, affinché potesse scegliere quelli da perdonare e scarcerare, in attuazione dell’indulto generale che era solito concedersi in occasione dell’inizio di nuovo regno. Il sovrano però delegò la scelta al togato, a cui, tramite il primo ministro, fu recapitato il seguente ordine:

*“Illustrissimo Signore. Ho ricevuta la nota de’ carcerati trasmessami da V.S. Ill.ma, del cui contenuto ho reso conto a S.M., la quale mi comanda di dire a V.S. Ill.ma ch’ella debba far porre in libertà all’ingresso in città della M.S. quelli che V.S. stimerà degni d’essere gratiati della loro liberatione fra gl’anonciati nella colonna componente il numero di ventisette, e quanto a tutti gli altri è intentione della M.S. che V.S. le formi una memoria de’ delitti a loro rispettivamente ascritti, colle loro prove, per riconoscere quelli che potranno essere degni della clemenza di S.M.<sup>66</sup>.”*

---

<sup>66</sup> Ivi, p. 51.

Ancora prima della presa di possesso formale dell'isola, Vittorio Amedeo II confermò il pieno esercizio delle sue prerogative alla principale magistratura regnicola, permettendo al suo presidente di continuare ad amministrare la principale prerogativa reale: l'amministrazione della giustizia. E lo stesso giorno, per palesare ulteriormente la sua volontà di conservare l'ordine ricevuto in eredità dalla dominazione spagnola, il sovrano emanò un apposito atto per ordinare al tribunale della Gran Corte di continuare a operare secondo le modalità fino a quel momento osservate:

*Premendoci sommamente che non sia ritardato il dovuto corso della giustizia in pregiudicio del servitio publico di questo fedelissimo Regno, vi facciamo sapere essere mente nostra, che da voi si continui il medemo esercizio di giurisdittione et autorità, che havete sino al presente esercitate, e sotto gli stessi stabilimenti, regole e stili sin qui osservati, non dubitando che la vostra attenzione e zelo non siano per corrispondere ala nostra aspettatione<sup>67</sup>.*

Un «Atto di giurisdizione» simile fu poi inviato anche alle altre principali magistrature giudiziarie: tribunale del Concistoro, tribunale della Monarchia, corte Pretoriana, corte Capitanale, Real Udienza di Messina, giudice dell'appellazione di Messina. In realtà, non vi fu istituzione siciliana a cui il sovrano non dichiarò la volontà di mantenere intatta l'impalcatura giuridica in vigore, in quanto comunicazioni dello stesso tenore vennero inviate al tribunale del Sant'Ufficio, al tribunale del Patrimonio, alla Città di Palermo e a quella di Messina<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 111.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 112.

La fase conservatrice del governo siciliano di Vittorio Amedeo II fu però di breve durata. Come abbiamo già avuto modo di dire, infatti, si concluse già durante la celebrazione del Parlamento ordinario, convocato nel mese di febbraio del 1714. Lo dimostra il discorso rivolto dal Savoia ai tre bracci congregati. «I miei pensieri», affermò in tale occasione, «ad altro non sono rivolti che al cercare di avvantaggiare questo Regno per rimetterlo, á Dio piacendo, col progresso del tempo nell'antico suo lustro, ed in quel stato, in cui dovrebbe essere per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per l'importanza della sua situazione<sup>69</sup>». In altre parole, l'obiettivo non era già più governare l'impalcatura giuridica ricevuta, preservandola e proteggendola, ma «far rifiorire il Regno sì nel buon ordine della giustizia, avanzamento delle scienze ed ampliamente del commercio, che per la restaurazione ed accrescimento delle sue forze per la di lui propria sicurezza, ed in tutto quel di più, che col migliorare il suo stato ponno insieme rendere più distinta la sua estimatione nel concetto delle altre Nationi<sup>70</sup>». In questo cambio di rotta sicuramente giocò un ruolo importante la concezione assolutista del potere, propria di Vittorio Amedeo, e i sentimenti filospagnoli di gran parte della nobiltà siciliana, giacché la nuova fase politica fu rivolta a ridimensionare le prerogative di autogoverno godute dalla classe dirigente isolana durante l'epoca spagnola.

Durante questa fase, che per maggior chiarezza potremmo definire fase “riformatrice”, a differenza di quanto era avvenuto durante la precedente, la Corona sabauda evitò qualsiasi atto palese. Le misure istituzionali e giuridiche funzionali a imporre all'isola un governo di chiaro stampo assolutista furono solitamente di carattere minore, e riguardarono il funzionamento della macchina amministrativa. Non coinvolsero cioè aspetti cerimoniali, la cui riforma avrebbe determinato un duro scontro con le componenti regnicole coinvolte. Anzi, la classe

---

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 119.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 120.

di governo siciliana, almeno formalmente, continuò a godere delle prerogative del periodo spagnolo, in quanto il ruolo istituzionale del Parlamento e l'impianto generale delle magistrature isolate non vennero formalmente modificati. La Corona si limitò unicamente a marginalizzare l'istituzione rappresentativa, che non venne più convocata, e a neutralizzare nel concreto della prassi amministrativa il ruolo politico del ceto togato, chiamato dai Capitoli del Regno a occupare la stragrande maggioranza delle magistrature isolate e a rappresentare gli interessi del dominio presso il sovrano, attraverso un organo consigliere appositamente istituito nella capitale. Dato che tali aspetti della politica sabauda sono già stati affrontati in altra sede<sup>71</sup>, in questo contributo ci si limiterà a riassumerne i tratti essenziali.

Appena giunto in Sicilia Vittorio Amedeo II dovette piegarsi al Parlamento per riceverne l'investitura, ma fin da subito gli si dimostrò nemico, tanto da definirlo sprezzantemente «Parlamento di gelati e di sorbetti<sup>72</sup>». L'assolutismo di modello francese da lui sostenuto, del resto, era in contrasto con il costituzionalismo nobiliare del Regno, di matrice aragonese, che nell'assemblea rappresentativa aveva per l'appunto il suo baluardo. Il lento declino del Parlamento iniziato con l'ultimo Asburgo di Spagna si fece così più repentino sotto il dominio sabauda, che, al solo fine di estromettere dal governo una classe dirigente ritenuta inaffidabile, non tornò più a convocarlo, anche quando la situazione internazionale lo avrebbe permesso<sup>73</sup>. La risposta del baronato non tardò ad arrivare. Nel 1717, Antonino Mongitore, nelle sue *Memorie storiche*, contenute nella raccolta degli atti parlamentari promossa dalla Deputazione del Regno, rivendicò «l'analogia tra l'assemblea rappresentativa siciliana e le Corti della Corona d'Aragona» e, non contento, per denunciare le aspirazioni assolutistiche della Corona, «richiamò "scandalosamente" il conflitto tra Carlo I e il

---

<sup>71</sup> DE NARDI, *Between Spanish pactism and French absolutism*, pp. 266-281.

<sup>72</sup> SMITH M., *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari, 1970, p. 339.

<sup>73</sup> DE NARDI, *Between Spanish pactism and French absolutism*, pp. 275-277.

Parlamento<sup>74</sup>». Il governo sabauda, lungi dal retrocedere, ne approfittò per mortificare ulteriormente il Parlamento, la Deputazione e la nobiltà, ordinando di bruciare pubblicamente l'opera, considerata lesiva della sovranità regia<sup>75</sup>.

Durante l'epoca spagnola al ceto togato era stata attribuita la gestione dell'amministrazione regnicola e grande influenza sulla politica della Corona. Vittorio Amedeo II si ritrovò quindi nella delicata situazione di dover ridimensionare tali prerogative senza potere stravolgere l'architettura statale o mutare sensibilmente l'organico ministeriale, costituito quasi interamente da naturali. Per conseguire l'obiettivo il governo sabauda attuò un articolato piano di riforme, per lo più di carattere procedurale, per imporre un governo burocratico, basato sulla divisione delle competenze e funzionale a neutralizzare politicamente il ceto togato<sup>76</sup>. Al viceré vennero concesse solo formalmente, al fine di salvaguardare l'autorità della carica, le stesse prerogative del periodo spagnolo. Infatti, molte furono le limitazioni imposte da Torino al rappresentante del sovrano nell'isola: gli fu proibito legiferare, concedere grazie, nominare i capitani di giustizia delle città demaniali e gli uffici annuali, rimasti vacanti anzitempo, prendere decisioni senza prima aver consultato i ministri piemontesi, il *contador* generale Fontana, il consultore Borda e il conservatore Serpellani, che sostituirono così di fatto i regnicoli nel processo decisionale<sup>77</sup>. La segreteria del viceré fu riorganizzata: sotto Carlo II annoverava solo un segretario di nomina viceregia, mentre con l'avvento del nuovo governo venne spaccettata in tre sotto-segreterie e la scelta delle relative figure apicali venne riservata al Sovrano<sup>78</sup>. Il controllo delle finanze divenne competenza di un ministro piemontese,

---

<sup>74</sup> MATTONE A., "Il Parlamento: un istituto estraneo alla cultura politica italiana?", in *Rivista Storica italiana*, n.1, a. CXIV (2002), p. 36.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 278.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

il conte Fontana, capo dell'azienda militare in Piemonte<sup>79</sup>. Le riparazioni e i rifornimenti delle fortificazioni, in precedenza di competenza del Tribunale del Real Patrimonio, vennero affidate a un Consiglio per gli affari di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, istituito a Palermo, ma dipendente da quello di Torino e composto unicamente da piemontesi<sup>80</sup>. La giunta di Messina chiamata ad amministrare i beni confiscati ai Messinesi ribelli e alla città venne affidata al prefetto di Nizza. Il comando del porto fu assegnato al maestro d'artiglieria Giuseppe Ferrero, anch'egli piemontese<sup>81</sup>. Infine, il Supremo Consiglio di Sicilia, istituito a Torino solo nel 1717, se da un punto di vista istituzionale ricalcava quello spagnolo, le sue prerogative politiche vennero fortemente ridimensionate<sup>82</sup>. Il nuovo organismo venne collocato alle dipendenze della Segreteria di Stato e privato così di ogni possibilità di influenzare concretamente le decisioni della Corona. Al viceré, ministri e ufficiali in Sicilia venne ordinato di interfacciarsi solo con la Segreteria, affinché fosse il Sovrano a decider quali affari richiedessero un maggiore approfondimento in sede consigliare. In questo modo la quasi totalità delle decisioni poté essere presa senza richiedere il suo preventivo parere<sup>83</sup>.

#### 4.- Conclusioni

Lo studio della Gloriosa Rivoluzione Inglese e dell'azione politica e istituzionale di Vittorio Amedeo II di Savoia come re di Sicilia ha permesso dimostrare quanto affermato nell'introduzione di questo contributo: «nella storia politico-istituzionale, il momento di transizione corrisponde a un mutamento costituzionale, il quale necessariamente genera una nuova configurazione dei poteri pubblici

---

<sup>79</sup> *Ivi*, p. 279.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 280.

nonché del sostrato ideologico-culturale dominante nella società». Come si è avuto modo di costatare, infatti, a questo “sbilanciamento” del sistema corrispondeva una intensa dialettica politico-istituzionale funzionale a ridefinire le prerogative giuridiche degli attori coinvolti, in quanto l’adeguamento dei poteri pubblici ai nuovi equilibri politici poteva avvenire con l’emanazione di appositi atti legislativi. Per questo lo studio della normativa, come dei provvedimenti legislativi, dovrebbe assumere grande importanza agli occhi dello storico politico e istituzionale. Quanto si sta dicendo, poi, non vale solo per lo studio dei momenti di transizione. Infatti, la dimensione politico-istituzionale e quella giuridica non possono, e non devono, essere disgiunte, poiché agli occhi dei contemporanei non lo erano. La società d’antico regime si caratterizzava per essere una società profondamente giuridica e politica, che trovava nelle istituzioni il suo campo dialettico più significativa. In altre parole, la lotta politica era solita combattersi sul piano istituzionale, attraverso il ricorso a prerogative di matrice giuridica. Non a caso, nell’Inghilterra pre-rivoluzionaria furono le leggi emanate da Giacomo II a mettere in allarme i sudditi, e la situazione si aggravò quando il sovrano tentò di modificare a suo vantaggio gli equilibri parlamentari. Vale a dire, tentò di condizionare le scelte dell’istituzione chiamata a limitare i poteri della Corona, come anche a orientarne la produzione normativa. In Sicilia, invece, Vittorio Amedeo II, non potendo modificare le leggi esistenti, a causa dei trattati internazionali che gli imponevano il rispetto dell’impalcatura giuridica ereditata da Filippo V, cercò di ridimensionare la partecipazione del ceto togato al processo legislativo, attraverso l’attuazione di riforme procedurali.



## 5.- Bibliografía

- COBBETT W., *Complete Collection of State Trials and Proceedings for High Treason and Other Crimes and Misdemeanours from the Earliest Period to the Present Time*, London, 1809-1826, vol. III, pp. 825-1316.

- AJELLO R., *L'esperienza critica del diritto*, Napoli 1999.

- BAZZANO N., *Palermo Fastosissima. Cerimonie cittadine in età spagnola*, Palermo, 2016.

- BENIGNO F., “Leggere il cerimoniale nella Sicilia Spagnola”, en *Mediterranea Ricerche Storiche*, n. 12 (2008), pp. 133-148.

- BROWNING A. (ed.), *English Historical Documents, 1660-1714*, London, 1953.

- BURNET G., *History of His Own Time*, Oxford, 1833, vol. III.

- CHILDS J., *The Williamite Wars in Ireland, 1688-91*, London 2007.

- COBBETT W., *A Complete Collection of State Trials*, London, 1809-1826, vol. XI.

- COBBETT W., *The Parliamentary History of England, From the Earliest Period to the Year 1803*, London, 1806-1820, vol. V.

- *Coleccion de Los Tratados de Paz: Alianza, Comercio Etc. Ajustados por la Corona de Espana*, Madrid, 1796, vol. I.

- COLLINS J. M., *Martial Law and English Laws, c.1500-c.1700*, Cambridge, 2016.

- COLLINSON P., “The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I”, in “Bulletin of the John Rylands Library”, vol. 69, n. 2, 1987, pp. 394-424.

- DE NARDI L., “Between Spanish pactismo and French absolutism: the model of government of Vittorio Amedeo II in Sicily (1713-1720)”, en Álvarez Ossorio A. – Cremonini C. – Riva E. (Coord.), *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies*, Milano, 2015, pp. 266-281.

- DE NARDI L., “The ceremonial of the Sicilian General Parliament through an inedited report of the 17th Century”, en ROMANO A., *Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali*, Bologna, 2016, pp. 419-429.

- DE NARDI L., *Oltre il cerimoniale dei viceré. Le dinamiche istituzionali nella Sicilia barocca*, Padova, 2014;

- DEFOE D., *The Great Law of Subordination Consider'd: Or, the Insolence and Unsufferable Behaviour of Servants in England Duly Enquir'd Into*, London 1724.

- DEKKER R., *Family, Culture and Society in the Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange*, Leiden-Boston, 2013.

- DER KUIJL, A. VAN, *De glorieuze overtocht: de expeditie van Willem III naar Engeland in 1688*, Amsterdam 1988.

- DI DONATO F. “La manutenzione delle norme nell’Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società pre-rivoluzionarie”, en *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 172, 2010, pp. 35-60.

- DOHERTY R., *The Williamite War in Ireland, 1688-1691*, Dublin, 1998.
- ELTON G. R., *The Tudor Constitution*, Cambridge, 1982.
- FOXCROFT C. H. (ed.), *The Life and Letters of Sir George Savile*, London, 1898, vol. II.
- GIURATO R., “Libertà, prerogativa e statualità in Inghilterra dopo la Rivoluzione del 1688-’89”, en MISFUD BONNICI C.,
- COMITE U. (eds.), *Libertà e diritti tra regole ed economia*, Padova 2015, pp. 113-128.
- GIURATO R., “The Language of Constitutionalism and the Royal Prerogative in the English Parliament of 1593: James Morice’s Speech on the Ex Officio Proceedings and his Constitutional Thought”, en *Parliamentary History*, in corso di stampa.
- GREY A., *Debates of the House of Commons, from the Year 1667 to the Year 1694*, London, 1763, vol. X.
- HAVIGHURST A.F., “James II and the Twelve Men in Scarlet”, en *Law Quarterly Review*, n. 69, 1953, pp. 522-46.
- HELMHOLZ R. H., *The Oxford History of the Laws of England. Volume I: The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s*, Oxford, 2004, pp. 286-289.
- IHALAINEN P., “Agents of the People: Democracy and Popular Sovereignty”, in *British and Swedish Parliamentary and Public Debates, 1734-1800*, Leiden-Boston 2010.

- ISRAEL J. I. (ed.), *The Anglo-Dutch Moment: Essays on the Glorious Revolution and Its World Impact*, Cambridge, 1991.

- *Journals of the House of Commons*, London, 1802-2011, vol. X.

- *Journals of the House of Lords*, London, 1767-2013, vol. XIV.  
KEIR D. L., “The Case of the Ship-Money”, in «*Law Quarterly Review*», n. 52, 1936, pp. 546-574.

- KENYON J.P., *The Popish Plot*, Heinemann, London, 1972.

- LA LUMIA I., *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia. Narrazione storica*, Livorno, 1877.

- LIGRESTI D., “Uno stato del patrimonio del Regno di Sicilia del 1713”, en *Quaderni dei Dipartimento di Studi Politici dell'Università degli Studi di Catania*, n. 2, a. 2007, pp. 119-136.

- LO FASO DI PIETRASANTA A., “Vittorio Amedeo II. Un anno in Sicilia (ottobre 1713 - novembre 1813)”, en *Studi della Società italiana di studi araldici*, a. I (2005).

- MATTONE A., “Il Parlamento: un istituto estraneo alla cultura politica italiana?”, en *Rivista Storica italiana*, n.1, a. CXIV (2002), pp. 5-119.

- MERLOTTI A., “«Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento”, ANTONIELLI L. – DONATI C., *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, 2003, pp. 111-140.

- MILLER J., *James II*, New Haven-London, 2000.

- MILLER J., *The Glorious Revolution*, London, 1997.
- PINCUS S., *1688: The First Modern Revolution*, New Haven-London, 2009.
- RAMOS NÚÑEZ C. “Consideración de la costumbre en la doctrina jurídica virreinal. De la valoración clásica a su impugnación moderna”, en HAMPE MARTÍNEZ T. (coord.), *La tradición clásica en el Perú virreinal*, Lima, 1999, pp. 285-308.
- RECUPERATI G., *Lo Stato sabaudo nel Settecento: dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino, 2001.
- ROTELLI E., *Forme di governo delle democrazie nascenti, 1689-1799*, Bologna 2005.
- SCHOONEBEEK A., *Engelants Schouwtoneel*, by Adriaan Schoonebeek in de Kalverstraat, Amsterdam c. 1691, tav. II.
- SHAGAN E. H., “The English Inquisition: Constitutional Conflict and Ecclesiastical Law in the 1590s”, in *Historical Journal*, XLVII (2004), pp. 541-565.
- SMITH D. C., *Sir Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578-1616*, Cambridge, 2014.
- SMITH M., *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari, 1970.
- STELLARDI V.E., *Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno 1713 al 1719*, Torino, 1862, vol. I.
- STRYPE J., *The Life and Acts of John Whitgift*, Oxford, 1822, vol. III.

- SYMCOX G., *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo (1675-1730)*, Torino, 1989.

- TOCQUEVILLE, A. DE, "Voyages en Sicile et aux Etats-Unis", in MAYER J.P. (A cura di), *Oeuvres complètes*, Paris, 1957, tomo V, vol. I.

- USHER R. G., *The Rise and Fall of the High Commission*, Oxford, 1913.